Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: abruzzo@pec.coldiretti.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:


Ricevuto il:16/09/2015 09:06 AM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Osservazioni al progetto di deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi.Zona produttiva di Vallemare di Cepagatti

Osservazioni al progetto Deposito Rifiuti.pdf(245454)

- Rilascia
- Concludi
- Accessi
- Mostra Certificato
- Azioni W Stampa Cancella Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Con la presente si inviano le osservazioni al progetto di deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata da parte della ditta AMBIENTE & CONSULENZA SRL di SAN GIOVANNI TEATINO (CH) nella zona produttiva di Vallemare - Comune di Cepagatti (PE). Cordiali saluti ------





FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI ABRUZZO

Via Po 113–66020 SAN GIOVANNI TEATINO Tel. 085-444941 / Fax 085-4449461 E-mail: abruzzo@coldiretti. it

Prot. 282

San Giovanni Teatino 15/09/2015

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale Via Leonardo da Vinci Palazzo Silone 67100 – L'AOUILA

p.c. Spett.le

Comune di Cepagatti

Oggetto: Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata – ditta A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. – Zona Produttiva di Vallemare – Assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale - osservazioni.

Spett.le Servizio,

accluso alla presente si trasmette il documento delle osservazioni al progetto in oggetto, elaborato dalla scrivente dopo una attenta analisi della relativa documentazione pubblicata sul sito.

Nella speranza che venga tenuto in debita considerazione da codesto Servizio, ai fini dell'assoggettabilità del progetto stesso a valutazione di impatto ambientale, si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE F.to Alberto Bertinelli Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata Zona Produttiva di Vallemare ditta A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. con sede legale in San Giovanni Teatino Procedura di verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale OSSERVAZIONI

Da una attenta lettura degli atti relativi all'impianto di deposito, per rifiuti non pericolosi e pericolosi, che la società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l., con sede legale in San Giovanni Teatino, intende realizzare nella zona produttiva di Vallemare adeguando l'impianto già autorizzato ai sensi del DPR 915/1982 con DGR n. 7886 del 28/11/1990 alla ditta CTR s.r.l. di Pescara, si riscontrano alcune criticità che meritano una particolare valutazione da parte di codesto Servizio ai fini della sua assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la cui procedura è stata avviata in data 3 agosto u.s. in coerenza dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

In particolare si evidenziano le seguenti antinomie rispetto alle disposizioni nazionali e regionali vigenti:

- 1. a pag. 5 e 6 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il medesimo documento è stato sviluppato secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 119/2002. L'art. 7, comma 1 della DGR n. 119 del 22/03/2002, modificato con DGR 241 del 13/05/2002, assoggetta a VIA tutti i nuovi interventi e le modifiche sostanziali agli impianti esistenti indicati all'allegato A, lettera i) della medesima deliberazione: "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'ellegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997". Per cui riteniamo che la società avrebbe dovuto evitare la procedura di assoggettabilità e sottoporre il progetto direttamente a VIA. (il D.Lgs 22/1997 è stato abrogato dall'art. 264 del D.Lgs 152/2006).
- 2. <u>la Regione Abruzzo, con DGR n. 159 del 4/03/2015, non ha fatto proprie le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 30/03/2015, in vigore dal 26/04/2015, come riportato a pagina 11 dello Studio preliminare ambientale, bensì ha:</u>
 - sospeso l'efficacia degli indirizzi operativi stabiliti nella DGR n. 20 del 13/01/2015:
 - confermato la validità della dichiarazione di cui allo schema allegato alla suddetta DGR n. 20/2015;
 - <u>stabilito la procedura da applicare per i progetti dimensionalmente inferiori e superiori alle soglie indicate nell'allegato IV della Parte II al D.Lgs 152/2006.</u>
 - deciso di riservare l'adozione di eventuali ulteriori indirizzi operativi all'esito della effettiva emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 15, comma 1 lett. c), del DL 91/14, convertito con L. 116/14.

Alla Deliberazione citata vi sono allegati il parere della 13° Commissione permanente del Senato e lo schema del Decreto del Ministro dell'ambiente, il cui contenuto è diverso da quello emanato in data 30/03/2015.

Conseguentemente la Regione dovrebbe, con la massima sollecitudine, adeguare i propri ordinamenti alle citate Linee guida ministeriali e nel farlo dovrebbe tenere conto delle peculiarità ambientali e territoriali, garantendo la coerenza con le stesse Linee guida e con quanto disposto dalla Direttiva 2011/92/UE.

La Regione, motivando adeguatamente le scelte e valutate le criticità, dovrebbe in particolar modo:

- a) declinare la definizione e l'individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle Linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;
- b) definire i criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;
- c) ridurre ulteriormente le soglie dimensionali previste dall'allegato IV della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 o stabilire criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di VIA atta a determinare categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale;
- d) richiedere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, un decreto per determinate categorie progettuali dalla stessa individuate, al fine di:
 - definire una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle predette Linee guida;
 - garantire i livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'UE e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle Linee guida;
 - definire, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al predetto paragrafo 4 delle Linee guida, un incremento nella misura massima del 30 % delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs 152/2006;
 - definire criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali.

3. Lo studio non considera adeguatamente:

a) Il cumulo con altri progetti

Il citato decreto del 30/03/2015 precisa che un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale per evitare che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto delle possibili ricadute derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del cumulo con altri progetti deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o ad interventi di nuova realizzazione che appartengano alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, che ricadano in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali, per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV citato, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV medesimo, per la specifica categoria progettuale.

L'ambito territoriale, come è noto, deve essere definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali ed ai diversi contesti di localizzazione.

Considerato che la Regione Abruzzo non ha ancora provveduto in merito, l'ambito territoriale è quello definito dal decreto stesso, ovvero:

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato):
- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50 % delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs n. 152/2006.

Come si evince da quanto sopra riportato, il criterio del cumulo con altri progetti non viene minimamente considerato dallo Studio preliminare ambientale, nonostante la presenza in prossimità del sito prescelto dalla società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. di due impianti similari.

Andrebbero, inoltre considerati anche gli impianti appartenenti ad altre categorie progettuali che contribuiscono a determinare nella medesima area impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali:

- due elettrodotti ad altissima tensione (380 kW in doppia terna), di cui uno in fase di installazione Villanova Gissi;
- un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biomassa (2.000 t. di olio vegetale/anno) con potenza elettrica di 940 kW;
- l'autostrada A 25 Pescara Roma:
- il Sito di Interesse Regionale (SIR) Chieti Scalo, a confine con l'alveo del fiume Pescara.

b) Il rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate

La seconda variante del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Cepagatti, adottata con Deliberazione n. 10 del 23 febbraio 2013, e la successiva deliberazione n. 27 del 26/06/2014, vietano di fatto l'installazione dell'impianto nel sito individuato, ricadente nella Zona D1 – Attività Produttiva di completamento (art. 30 – ex art. 41 e 41-bis); In tale zona si escludono le attività soggette a rischio d'incidenti rilevanti e quelle che comportano la lavorazione e/o il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sempre a pagina 22 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il progetto della società A&C Ambiente & Consulenze S.r.l. non rientra nelle attività di cui alla "Legge c.d. Seveso", cioè al D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999, poiché non prevede alcuna lavorazione o trattamento di rifiuti ma il semplice stoccaggio temporaneo.

Il citato D.Lgs. 334/1999 è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs n. 105 del 26/06/2015, emanato in attuazione della Direttiva n. 18 del 2012, per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Difatti l'art. 2 del predetto decreto legislativo ha stabilito che le nuove norme si applicano agli stabilimenti definiti all'art. 3 e quindi anche alla tipologia di impianto che si intende realizzare nell'area produttiva di Vallemare. A titolo puramente esemplificativo, si riportano le seguenti lettere del citato articolo 3 che forniscono le nozioni di:

- la lettera h) "impianto" come unità tecnica nel quale sono tra l'altro maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose;
- la lettera o) "incidente rilevante" come un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità;
- la lettera q) "rischio" come la probabilità che un determinato evento si verifichi;
- la lettera s) "deposito temporaneo intermedio" come deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio.
- ecc.

Inoltre, avendo previsto per tutti i rifiuti, oltre allo stoccaggio (D15), anche le operazioni di recupero e smaltimento (R12), raggruppamento preliminare e messa in riserva (D13) e di

ricondizionamento preliminare (D14), verranno effettuate diverse operazioni che determineranno inevitabilmente la formazione di polveri sottili non facilmente percepibili e odori sgradevoli che oltre a risultare pericolose per il personale addetto, potrebbero inquinare l'aria, il suolo e le acque sotterranee con conseguenze gravi per le coltivazioni orticole, per le imprese che operano nell'area circostante e per la popolazione residente nelle fraz.ni di Cantò, Vallemare e Villareia (eternit, solventi, ecc.).

La sola movimentazione per il raggruppamento di alcune tipologie di rifiuti avrà un impatto significativo nell'ambiente interessato anche se nella Relazione tecnica, a pag. 82, suddetto impatto non viene ritenuto tale.

Un ulteriore aspetto che risulta necessario riportare in questa sede è il forte rischio di incendio che risulta alto sia per la presenza di alcune tipologie di rifiuti pericolosi (vernici, solventi, acidi, medicinali, oli, batterie, plastiche, ecc.), sia per il tempo di permanenza nel deposito. A pag. n. 69 della Relazione tecnica, viene precisato, infatti, che i singoli rifiuti potranno restare in stoccaggio per un periodo massimo di 24 mesi o fino al raggiungimento della capacità massima di stoccaggio dell'impianto. Un tempo di permanenza, quindi, indefinito che aumenta il rischio di incendio e di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua sotterranea.

Va rammentato che circa 15 anni fa si è sviluppato un grave incendio che distrusse ha distrutto tutto il deposito gestito dalla ditta C.T.R. s.r.l., con sede legale in Pescara, viale Regina Margherita 49, autorizzato con DGR n. 7886 del 28/11/1990. A seguito di tale evento fu immediatamente revocata l'autorizzazione e a tutt'oggi l'area è rimasta inutilizzata.

Inoltre, le tipologie di rifiuti per le quali sarà richiesto al produttore di allegare un certificato analitico alla Scheda di consegna, per la caratterizzazione dei rifiuti stessi, dovrebbero essere stabilite da un ente pubblico come l'ARTA (pag. 71 della Relazione tecnica) e non già lasciate alla discrezionalità del gestore del deposito.

Infine, le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto, non consentiranno di stoccare contemporaneamente e in maniera ordinata tutte le tipologie di rifiuti per le quali la società ha richiesto l'autorizzazione, come previsto a pag. 69, per cui temiamo che a distanza di tempo l'impianto potrebbe essere ampliato e/o modificato per poter svolgere altre attività come ad esempio il "trattamento dei rifiuti pericolosi" con le ricadute immaginabili sull'ambiente.

c) La localizzazione del progetto

A pag. 22 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il sito prescelto, nella carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi ricade in una zona con grado di vulnerabilità alto-elevato, questo perché è situato nel bacino idrografico dei fiumi Pescara e Nora, con una falda acquifera in movimento molto superficiale.

Si ritiene che i liquidi inquinanti che potrebbero provenire in maniera anche accidentale dalle superfici impermeabilizzate e dalla struttura dotata di pavimentazione drenante se non raccolti adeguatamente potrebbero contaminare il terreno sottostante e quindi l'acqua della falda.

Inoltre, si precisa che la rete fognaria pubblica attualmente non è disponibile per cui l'allaccio previsto a pag. 54 della Relazione tecnica non è possibile.

A pag. 28 dello Studio preliminare ambientale viene precisato che il sito dell'impianto, è posto al di fuori del bacino idrografico del fiume Pescara e quindi delle aree soggette a rischio idraulico e ignora il rischio idraulico derivante dal fiume Nora.

Il sito non è classificabile "contaminato" ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 152/2006, in quanto i parametri risultano inferiori ai valori massimi consentiti. Va precisato che le analisi andrebbero effettuate da un ente pubblico e non da un laboratorio incaricato dalla società o dal progettista dell'impianto stesso. Comunque, la presenza di percentuali, se pur notevolmente inferiori a quelle previste dalla normativa, è indice di pericolosità della tipologia dell'impianto poiché permangono ancora dopo oltre 15 anni dalla dismissione dell'attività da parte della ditta CTR s.r.l..

4. Controllo ambientale

Il monitoraggio delle acque sotterranee, mediante la verifica delle acque prelevate in corrispondenza dei due pozzi piezometrici, per verificare l'efficacia dei sistemi di impermeabilizzazione delle superfici e delle reti di drenaggio, dovrebbe essere svolto due/tre volte l'anno (e non una volt sola), da un ente pubblico come l'ARTA e non dalla società privata che gestisce l'impianto, come previsto a pag. 61 dello Studio preliminare ambientale.

Per quanto sopra descritto, esposto e osservato, al fine di verificare la coerenza degli interventi previsti con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali,

si chiede

al Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale della Regione Abruzzo, di assoggettare a V.I.A, il progetto di Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servivi di micro raccolta differenziata che la Ditta A&C Ambiente & Consulenze S.r.l., con sede legale in San Giovanni Teatino, in via D'Ilio n. 28, intende realizzare nella zona produttiva di Vallemare (Comune di Cepagatti – PE), adeguando l'impianto già autorizzato ai sensi del DPR 915/1982 con DGR n. 7886 del 28/11/1990 alla ditta CTR s.r.l. di Pescara e dalla medesima dismessa da oltre 15 anni a seguito dell'incendio.

Distinti saluti.

San Giovanni Teatino 15/09/2015

IL DIRETTORE F.to Alberto Bertinelli

Certificato del messaggio

Il messaggio contiene una firma digitale.

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:

Sezione n.1

(text/html; charset=ISO-8859-1) Nome file:null(1 kB)

Sezione n.2

(application/xml; charset=UTF-8; name=daticert.xml) Nome file: daticert.xml (855 bytes)

Sezione n.3

(message/rfc822; name=postacert.eml) Nome file:postacert.eml(370 kB)

Sezione n.4

(application/x-pkcs7-signature; name=smime.p7s) Nome file:smime.p7s(2 kB)